FOGLIO DELLE CONDIZIONI ESECUTIVE

OGGETTO: NO 24152 – Completamento intervento Tronchetto. Affidamento del servizio di supporto tecnico per verifica delle dispersioni termiche e successiva assistenza in fase di installazione delle nuove celle a servizio del mercato ittico del Tronchetto e la Progettazione Esecutiva, DL e CSE per la realizzazione delle componenti impiantistiche elettriche ed idrauliche di alimentazione delle celle. (CIG______).

Affidamento diretto, di importo inferiore a 140.000 euro, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 Marzo 2023 n. 36 s.m.i «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici».

ART.1 - OGGETTO ED IMPORTO DEL SERVIZIO

- 1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento di un incarico di supporto tecnico per la verifica delle dispersioni termiche e successiva assistenza in fase di installazione delle nuove celle a servizio del mercato ittico del Tronchetto e la Progettazione Esecutiva, DL e CSE per la realizzazione delle componenti impiantistiche elettriche ed idrauliche di alimentazione delle celle suddette.
- 2. L'importo dei corrispettivi per la succitata prestazione, calcolato ai sensi del d.m. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come richiamato dall'art. 1 dell'Allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., risulta presuntivamente stimato in € 38.679,38.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi), per le sequenti prestazioni:
 - A. per la categoria ID opere E.04 (L. 143/49 cl. I/d) l'incarico ha ad oggetto:
 - 1) la redazione della relazione energetica per verifica delle dispersioni termiche delle nuove celle a servizio del mercato ittico del Tronchetto;
 - 2) l'attività di supporto al RUP per la supervisione durante l'installazione delle nuove celle a servizio del mercato ittico del Tronchetto;
 - B. per la categoria ID opere IA.03 (L. 143/49 cl. III/c) l'incarico ha ad oggetto:
 - 1) la progettazione esecutiva che comprende l'elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, il computo metrico estimativo, il quadro economico, le relazioni generale e specialistiche, gli elaborati grafici, i calcoli esecutivi ed i particolari costruttivi e decorativi per la realizzazione delle componenti impiantistiche elettriche delle celle a servizio del mercato ittico del Tronchetto;
 - 2) l'esecuzione dei lavori che comprende la direzione lavori, l'assistenza al collaudo, le prove di accettazione ed il coordinamento della sicurezza in esecuzione per la realizzazione delle componenti impiantistiche elettriche delle celle a servizio del mercato ittico del Tronchetto;
 - C. per la categoria ID opere IA.01 (L. 143/49 cl. III/a)l'incarico ha ad oggetto:
 - 1) la progettazione esecutiva che comprende l'elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, il computo metrico estimativo, il quadro economico, le relazioni generale e specialistiche, gli elaborati grafici, i calcoli esecutivi, i particolari costruttivi e decorativi ed il quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per la realizzazione delle componenti impiantistiche idrauliche delle celle a servizio del mercato ittico del Tronchetto;



- 2) l'esecuzione dei lavori che comprende la direzione lavori, l'assistenza al collaudo, le prove di accettazione ed il coordinamento della sicurezza in esecuzione per la realizzazione delle componenti impiantistiche idrauliche delle celle a servizio del mercato ittico del Tronchetto.
- 2. All'importo succitato sarà applicato il ribasso offerto.

ART. 2 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE E FORMA DEGLI ELABORATI

- 1. L'affidatario dichiara di essere disponibile a dare avvio all'esecuzione del servizio immediatamente dopo l'approvazione della determina di affidamento dell'incarico. L'Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi all'incarico ricevuto, come di seguito indicato:
- per le attività di cui alla lettera A) di cui al precedente art. 1, la <u>relazione energetica, completa in tutte le sue parti</u>: nel numero di 4 (quattro) copie digitali, rispettivamente: 1 (una) in formato digitale editabile, 1 (una) in formato digitale pdf, 1 (una) in formato digitale sottoscritta digitalmente e 1 (una) in formato digitale depurata dei dati personali non pubblicabili *ex lege* (ad esempio nominativo dei professionisti, codice fiscale delle persone fisiche, luogo e data di nascita, numeri di telefono, luogo di residenza, timbro e firma autografa, etc.); in relazione a tale ultimo formato è facoltà degli operatori economici, coerentemente alle previsioni del vigente PIAO dell'Ente, valutare di produrre la copia contenente i nominativi dei professionisti che hanno redatto e/o sottoscritto il progetto, fermo restando il divieto di inserire gli ulteriori dati personali sopra richiamati.
- per le attività di cui alle lettere B) e C) di cui al precedente art. 1, il progetto esecutivo, completo in tutte le sue parti: nel numero di 4 (quattro) copie digitali, rispettivamente: 1 (una) in formato digitale editabile, 1 (una) in formato digitale pdf, 1 (una) in formato digitale sottoscritta digitalmente e 1 (una) in formato digitale depurata dei dati personali non pubblicabili ex lege (ad esempio nominativo dei professionisti, codice fiscale delle persone fisiche, luogo e data di nascita, numeri di telefono, luogo di residenza, timbro e firma autografa, etc.); in relazione a tale ultimo formato è facoltà degli operatori economici, coerentemente alle previsioni del vigente PIAO dell'Ente, valutare di produrre la copia contenente i nominativi dei professionisti che hanno redatto e/o sottoscritto il progetto, fermo restando il divieto di inserire gli ulteriori dati personali sopra richiamati.

In caso di mancata accettazione degli elaborati da parte del Responsabile del Progetto, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere all'Affidatario le variazioni e gli ulteriori elaborati che risultassero necessari per l'accettazione, senza che ciò comporti, per l'Affidatario, un incremento dei compensi previsti. Se gli elaborati, nonostante le integrazioni predette, presentassero inattendibilità tecnica, motivata dall'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'Affidatario non sarà dovuto alcun compenso.

L'Affidatario è tenuto a presenziare ad eventuali incontri da effettuarsi con l'Amministrazione/cittadinanza ed inerenti all'intervento in argomento.

ART. 3 - TEMPO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- 1. Il tempo programmato per l'espletamento del servizio è:
- per le attività indicate alla lettera A) di cui al precedente art. 1: pari a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a far data dalla comunicazione da parte della Stazione Appaltante di avvio della prestazione o da eventuali ordini di servizio da parte della Stazione Appaltante;
- per le attività indicate alle lettere B) e C) di cui al precedente art. 1: pari a <u>30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per le attività indicate in ciascuna lettera</u>, a far data dalla comunicazione da parte della Stazione Appaltante di avvio della prestazione o da eventuali ordini di servizio da parte della Stazione Appaltante.

ART. 4 - PAGAMENTI

- 1. I pagamenti relativi alle attività di cui al precedente articolo 1 avverranno così suddivisi:
- per le attività di cui al punto 1. della lettera A) del precedente art. 1, alla consegna della relazione energetica;
- per le attività di cui al punto 1. della lettera B) e di cui al punto 1. della lettera C) del precedente art. 1, alla consegna del progetto;
- per le attività di cui al punto 2. della lettera A), al punto 2. della lettera B) e al punto 2. della lettera C) del precedente art. 1, al termine dei lavori.
- 2. Il pagamento dei corrispettivi sarà corrisposto mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di fattura elettronica debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.

ART. 5 - OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i all'atto di cottimo in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
- 2. Nel caso in cui l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
- 3. L'affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 4. L'affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.
- 5. L'affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'affidatario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.
- 6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2bis del d.l. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).
- 7. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 6 - PENALI PER RITARDO

1. In caso di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni oggetto del servizio, rispetto al termine definito al precedente art. 3, verrà applicata una penale dell'1 per mille dell'importo



contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

- 2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 30 (trenta), la Stazione appaltante senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.
- 3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEI SERVIZI

1. In caso di affidamento, l'esecuzione dell'incarico affidato non potrà essere ceduta, neppure parzialmente. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa *ex* art.1456 del c.c., che viene espressamente accettata dall'operatore economico con la presentazione della propria offerta.

ART. 7 bis - SUBAPPALTO

- 1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.
- 2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall'Affidatario in sede di offerta ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. c):
- 3 I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
- 4 Nei contratti di subappalto aventi ad oggetto servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è obbligatorio l'inserimento di clausole che prevedano l'adeguamento dei corrispettivi in relazione alla redazione di modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie. In tal caso l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa.
- 5. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.
- 6. Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 7. Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.
- 8. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare nonché della natura fiduciaria delle medesime, non è consentito l'ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).



9. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell'incarico, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

10 Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

ART. 8 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

- 1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, let. e) del d.lgs. 06 settembre 2011, n.159 e s.m.i.
- 2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.
- 3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.
- 4. L'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa, conformemente a quanto previsto dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e consultabile al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita.
- 3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del d.lgs. 06 settembre 2011, n.159 e s.m.i.. In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.
- 4. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del d.l. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.

ART. 9 - RISERVA DI RECESSO

1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

ART.10 - ADEMPIMENTI ASSICURATIVI

1. L'Affidatario si impegna a presentare, antecedentemente la stipula del contratto polizza

professionale di responsabilità civile professionale con un massimale non inferiore ad € 250.000,00.=.

2. L'appaltatore è esentato dal presentare apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., in considerazione della circostanza che l'importo contrattuale è contenuto e l'operatore economico cui viene affidato l'incarico risulta aver già svolto in passato – nel rispetto del principio di rotazione – altri incarichi professionali regolarmente espletati, denotando pertanto una tendenza ad onorare le obbligazioni contrattuali.

ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

- 1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente foglio di condizioni esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportament dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013) e del Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13 aprile 2023.
- 2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
- 3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.
- 4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 12 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di richiesta di offerta per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.
- 2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
- 3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

- 1. L'Affidatario si impegna nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati e ne assume le relative responsabilità.
- 2. L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni nell'espletamento dell'incarico. La responsabilità si estende anche ai costi di ripetizione ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione dovesse sopportare.
- 3. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 8 bis dell'art 41 d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., il progettista, in caso di errori od omissioni tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, è tenuto a rimediare in forma specifica agli errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva.

Le prestazioni specifiche di natura reintegrativa saranno oggetto di un successivo accordo transattivo.

È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

ART. 14 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. La Stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., secondo le modalità e i termini in esso previsti.
- 2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle clausole del sopra richiamato Protocollo di legalità, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i..
- 3. La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

ART.15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente che la definizione delle controversie avvenga secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., ove ne ricorrano i presupposti e che con la sottoscrizione di eventuali accordi bonari o transazioni da parte dell'appaltatore cessi la materia del contendere. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Tribunale competente, restando esclusa la competenza arbitrale.

ART. 16 CLAUSOLA C.D. DI PANTOUFLAGE

- 1. In ottemperanza all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 il presente affidamento è subordinato alla condizione soggettiva per l'operatore economico di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
- I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Affidatario dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16 del presente foglio di condizioni esecutive.

Letto e sottoscritto per accettazione dall'Affidatario in sede di offerta.